

Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all'epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19)

del 25 settembre 2020 (Stato 1° gennaio 2023)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 68 capoverso 1, 69 capoverso 2, 92, 93, 101 capoverso 2, 102, 113, 114 capoverso 1, 117 capoverso 1, 118 capoverso 2 lettera b, 121 capoverso 1, 122, 123 e 133 della Costituzione federale (Cost.)¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 12 agosto 2020²,

decreta:

Art. 1³ Oggetto e principi

¹ La presente legge disciplina talune competenze speciali spettanti al Consiglio federale per combattere l'epidemia di COVID-19 e per far fronte alle ripercussioni dei relativi provvedimenti sulla società, sull'economia e sulle autorità.

² Il Consiglio federale fa uso di tali competenze soltanto nella misura necessaria per far fronte all'epidemia di COVID-19. Non ne fa uso in particolare se l'obiettivo perseguito può essere raggiunto in tempo utile anche seguendo la procedura legislativa ordinaria o d'urgenza.

^{2bis} Il Consiglio federale si basa sui principi di sussidiarietà, efficacia e proporzionalità. La sua strategia limita il meno possibile e il più brevemente possibile la vita economica e sociale; a tal fine, la Confederazione e i Cantoni sfruttano in primo luogo tutte le possibilità offerte dai piani di protezione, dalle strategie di test e di vaccinazione e dal tracciamento dei contatti.⁴

³ Coinvolge i governi cantonali e le associazioni di categoria delle parti sociali nell'elaborazione dei provvedimenti che toccano le loro competenze.⁵

RU 2020 3835

¹ RS 101

² FF 2020 5797

³ In vigore fino al 31 dic. 2031 (art. 21 cpv. 6).

⁴ Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 2020 (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione contro la disoccupazione, multe disciplinari) (RU 2020 5821; FF 2020 7713). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi), in vigore dal 20 mar. 2021 al 31 dic. 2021, prorogato sino al 31 dic. 2031 (RU 2021 153, 878 II cpv. 3; FF 2021 285, 2515).

⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi), in vigore dal 20 mar. 2021 al 31 dic. 2021, prorogato sino al 31 dic. 2031 (RU 2021 153, 878 II cpv. 3; FF 2021 285, 2515).

⁴ Informa periodicamente il Parlamento, in modo tempestivo ed esauriente, in merito all'attuazione della presente legge. Consulta previamente le commissioni competenti riguardo alle ordinanze e modifiche di ordinanza in preparazione.

⁵ In casi urgenti, informa i presidenti delle commissioni competenti. Questi informano senza indugio le loro commissioni.

⁶ Nel disporre i provvedimenti, il Consiglio federale e i Cantoni si basano sui dati disponibili, raffrontabili nel tempo e tra le regioni, che evidenziano il rischio di un sovraccarico del sistema sanitario, di un incremento della mortalità o di un decorso grave della malattia.

Art. 1a⁶

Art. 2⁷

Art. 3⁸ Provvedimenti nel settore dell'assistenza sanitaria

¹ Il Consiglio federale può obbligare fabbricanti, distributori, laboratori nonché strutture sanitarie e altre strutture dei Cantoni a notificare le loro scorte di agenti terapeutici, dispositivi di protezione e altro materiale medico importante ai fini dell'assistenza sanitaria (materiale medico importante).

² Per garantire un approvvigionamento sufficiente della popolazione con materiale medico importante, il Consiglio federale può:

- a. prevedere deroghe alle disposizioni sull'importazione di materiale medico importante;
- b. prevedere deroghe all'obbligo di autorizzazione di attività legate al materiale medico importante o modificare le condizioni di autorizzazione;
- c. prevedere deroghe all'obbligo di omologazione dei medicinali oppure modificare i requisiti o la procedura di omologazione;
- d. prevedere deroghe alle disposizioni sulla valutazione della conformità di dispositivi medici nonché alle disposizioni sulla procedura di valutazione della conformità e sull'immissione in commercio di dispositivi di protezione;

⁶ Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2021 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi), in vigore dal 20 mar. 2021 al 31 dic. 2021, prorogato sino al 31 dic. 2022 (RU **2021** 153, 878 II cpv. 2; FF **2021** 285, 2515).

⁷ In vigore sino al 31 dic. 2022 (RU **2021** 878 II cpv. 2; FF **2021** 2515).

⁸ Salvo il cpv. 7 lett. d, in vigore sino al 31 dic. 2022 (RU **2021** 878 II cpv. 2; FF **2021** 2515). Cp. 1 e 2 lett. a–g prorogati sino al 30 lug. 2024 giusta il n. II della LF del 16 dic. 2022 (RU **2022** 817; FF **2022** 1549).

- e.⁹ acquistare o far produrre materiale medico importante; in tal caso disciplina il finanziamento dell'acquisto o della produzione e il rimborso dei costi da parte dei Cantoni e delle strutture a cui il materiale è consegnato;
- f. prevedere l'attribuzione, la fornitura e la distribuzione di materiale medico importante;
- g. prevedere la commercializzazione diretta di materiale medico importante;
- h. e i. ...

³ Il Consiglio federale adotta i provvedimenti di cui al capoverso 2 lettere e ed f unicamente nella misura in cui i Cantoni e i privati non siano in grado di garantire l'approvvigionamento.¹⁰

⁴ ...

^{4bis} Al fine di rafforzare i servizi del settore sanitario nella crisi da COVID-19, i Cantoni finanziano le riserve di capacità necessarie per far fronte ai picchi di attività. Definiscono le capacità necessarie previa consultazione della Confederazione.¹¹

^{4ter} Il Consiglio federale può obbligare i Cantoni a notificare le loro capacità nell'assistenza sanitaria, segnatamente il numero complessivo e l'occupazione dei posti letto ospedalieri destinati al trattamento dei malati di COVID-19.¹²

⁵ e ⁶ ...

^{6bis} ...¹³

⁷ La Confederazione adotta i provvedimenti seguenti di concerto con i Cantoni:

- a. a c. ...
- d.¹⁴ ...
- e. ...

⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi), in vigore dal 20 mar. 2021 (RU 2021 153; FF 2021 285). Correzione della Commissione di redazione dell'AF del 25 ago. 2021, pubblicata il 2 set. 2021 (RU 2021 527).

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 al 30 giu. 2024 (RU 2022 817; FF 2022 1549).

¹¹ Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2021 (RU 2021 878; FF 2021 2515). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 al 30 giu. 2024 (RU 2022 817; FF 2022 1549).

¹² Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 al 30 giu. 2024 (RU 2022 817; FF 2022 1549).

¹³ Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 18 dic. 2021 al 31 dic. 2022 (RU 2021 878; FF 2021 2515).

¹⁴ In vigore sino al 31 dic. 2021 (RU 2021 153; FF 2021 285).

Art. 3a¹⁵**Art. 3b**¹⁶**Art. 4**¹⁷ Provvedimenti di protezione dei lavoratori

¹ Il Consiglio federale può ordinare provvedimenti per la protezione dei lavoratori particolarmente a rischio. Può in particolare imporre i relativi obblighi ai datori di lavoro, segnatamente quello di permettere ai lavoratori particolarmente a rischio di adempiere da casa i loro obblighi lavorativi o di svolgere un lavoro alternativo equivalente.¹⁸

² a ⁴ ...

Art. 4a¹⁹**Art. 5**²⁰ Provvedimenti nel settore degli stranieri e dell'asilo

Il Consiglio federale può emanare disposizioni che derogano alla legge federale del 16 dicembre 2005²¹ sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) e alla legge del 26 giugno 1998²² sull'asilo (LAsi) con riguardo a:

- a. la limitazione dell'entrata in Svizzera degli stranieri e la loro ammissione per un soggiorno, ad eccezione del ricongiungimento familiare di cui agli articoli 42–45 LStrI e dell'entrata dei concubini e dei loro figli;
- b. il prolungamento dei termini legali per:
 1. il ricongiungimento familiare (art. 47 LStrI),
 2. la decadenza dei permessi di soggiorno di breve durata, di dimora e di domicilio (art. 61 LStrI),

¹⁵ Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2021 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi), in vigore dal 20 mar. 2021 al 31 dic. 2021, prorogato sino al 31 dic. 2022 (RU **2021** 153, 878 II cpv. 2; FF **2021** 285; **2021** 2515).

¹⁶ Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2021 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi), in vigore dal 20 mar. 2021 al 31 dic. 2021, prorogato sino al 31 dic. 2022 (RU **2021** 153, 878 II cpv. 2; FF **2021** 285, 2515).

¹⁷ In vigore sino al 31 dic. 2022, fatto eccezione il cpv. 1 (RU **2021** 878 II cpv. 2; FF **2021** 2515).

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 al 30 giu. 2024 (RU **2022** 817; FF **2022** 1549).

¹⁹ Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2021 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi), in vigore dal 20 mar. 2021 al 31 dic. 2021, prorogato sino al 31 dic. 2022 (RU **2021** 153, 878 II cpv. 2; FF **2021** 285, 2515)

²⁰ In vigore sino al 31 dic. 2022, prorogato sino al 30 giu. 2024 (RU **2021** 878 II cpv. 2; **2022** 817 II; FF **2021** 2515; **2022** 1549).

²¹ RS **142.20**

²² RS **142.31**

3. il nuovo rilevamento dei dati biometrici dei documenti (art. 59*b* e 102*a* LStrl),
 4. la partenza (art. 45 cpv. 2 LAsi e art. 64*d* LStrl),
 5. il termine dell'asilo (art. 64 LAsi),
 6. la fine dell'ammissione provvisoria (art. 84 cpv. 4 LAsi);
- c. l'alloggio dei richiedenti l'asilo nei centri della Confederazione e l'esecuzione delle procedure d'asilo e d'allontanamento; in questo contesto il Consiglio federale tiene in debita considerazione la protezione della salute.

Art. 6²³ Provvedimenti in caso di chiusura delle frontiere

In caso di chiusura delle frontiere, il Consiglio federale adotta i provvedimenti necessari ad assicurare al meglio la libertà di circolazione dei lavoratori frontalieri e degli abitanti che hanno legami particolari nella zona di confine.

Art. 6*a*²⁴ Certificato COVID-19

¹ Il Consiglio federale stabilisce i requisiti del documento che certifica l'avvenuta vaccinazione contro la COVID-19, la guarigione da un'infezione da COVID-19 o il risultato del test COVID-19.

² Il documento è rilasciato su richiesta.

³ Il documento deve essere personale, non falsificabile e verificabile nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati; è concepito in modo tale da consentire unicamente una verifica decentralizzata o locale della sua autenticità e validità e da poter essere utilizzato, per quanto possibile, per entrare in altri Paesi e uscirne.²⁵

⁴ Il Consiglio federale può disciplinare l'assunzione dei costi del documento.

⁵ La Confederazione può mettere a disposizione dei Cantoni e di terzi un sistema per il rilascio del documento.

²³ In vigore sino al 31 dic. 2022, prorogato sino al 30 giu. 2024 (RU 2021 878 II cpv. 2; 2022 817 II; FF 2021 2515; 2022 1549).

²⁴ Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2021 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi), in vigore dal 20 mar. 2021 al 31 dic. 2022, prorogato sino al 30 giu. 2024 dal n. II della LF del 16 dic. 2022 (RU 2021 153; 2022 817; FF 2021 285; 2022 1549). Correzione della Commissione di redazione dell'AF del 25 ago. 2021, pubblicata il 2 set. 2021 (RU 2021 527).

²⁵ La correzione della Commissione di redazione dell'AF del 15 ott. 2021, pubblicata il 19 ott. 2021, concerne soltanto il testo tedesco (RU 2021 619).

Art. 7²⁶

Art. 8²⁷

Art. 8a²⁸

Art. 9 Provvedimenti in materia di insolvenza

Se necessario per impedire fallimenti di massa e assicurare la stabilità dell'economia e della società svizzere, il Consiglio federale può emanare disposizioni che derogano alla legge federale dell'11 aprile 1889²⁹ sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) e al Codice delle obbligazioni³⁰ con riguardo a:

a. e b.³¹...

c.³² gli avvisi obbligatori in caso di perdita di capitale e indebitamento eccessivo.

Art. 10³³

Art. 11³⁴

Art. 11a³⁵

Art. 11b³⁶

²⁶ In vigore sino al 31 dic. 2021 (art. 21 cpv. 2), lett. b sino al 31 dic. 2022 (RU **2021** 878 II cpv. 2; FF **2021** 2515).

²⁷ Effetto sino all'entrata in vigore delle disposizioni sullo svolgimento dell'assemblea generale di cui alla modifica del 19 giu. 2020 del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima), ma al massimo sino al 31 dic. 2023 (RU **2021** 354; FF **2021** 1093). Gli art. 699ss del CO entrano in vigore il 1° gen. 2023 (RU **2022** 109).

²⁸ Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2021 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi), in vigore dal 20 mar. 2021 al 31 dic. 2021 (RU **2021** 153; FF **2021** 285).

²⁹ RS **281.1**

³⁰ RS **220**

³¹ In vigore sino al 31 dic. 2021 (art. 21 cpv. 2).

³² In vigore sino al 31 dic. 2031 (art. 21 cpv. 8).

³³ In vigore sino al 31 dic. 2021 (art. 21 cpv. 2).

³⁴ In vigore sino al 31 dic. 2022 (RU **2021** 878 II cpv. 2; FF **2021** 2515).

³⁵ Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2021 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi), in vigore dal 20 mar. 2021 al 30 apr. 2022, prorogato sino al 31 dic. 2022 (RU **2021** 153, 878 II cpv. 2; FF **2021** 285, 2515). Correzione della Commissione di redazione dell'AF del 25 ago. 2021, pubblicata il 2 set. 2021 (RU **2021** 527).

³⁶ Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 18 dic. 2021 al 31 dic. 2022 (RU **2021** 878; FF **2021** 2515).

Art. 12³⁷**Art. 12a**³⁸ Provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese:
dati personali e informazioni

¹ I servizi competenti della Confederazione e dei Cantoni, il Controllo federale delle finanze (CDF) nonché gli organi cantonali di vigilanza finanziaria possono trattare e comunicarsi i dati personali, compresi quelli su procedimenti e sanzioni di natura amministrativa o penale, e le informazioni necessarie per la gestione, la sorveglianza e l'erogazione degli aiuti finanziari secondo l'articolo 12 nonché per la prevenzione, la lotta e il perseguimento degli abusi. In tale ambito, il CDF può utilizzare sistematicamente il numero AVS di cui all'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 1946³⁹ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

² I servizi e le persone seguenti sono tenuti a fornire ai servizi competenti dei Cantoni, alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) e ai terzi incaricati dalla SECO, su richiesta, i dati personali e le informazioni di cui questi necessitano per la gestione, la sorveglianza e l'erogazione degli aiuti finanziari di cui all'articolo 12 nonché per la prevenzione, la lotta e il perseguimento degli abusi:⁴⁰

- a. i servizi competenti della Confederazione e dei Cantoni;
- b. le imprese che chiedono o ricevono un aiuto finanziario, i loro uffici di revisione come pure le persone e le imprese di cui si avvalgono per le attività contabili e fiduciarie.

³ I servizi competenti della Confederazione e dei Cantoni sono tenuti a fornire alla Segreteria di Stato dell'economia e al CDF, su richiesta, i dati personali e le informazioni di cui questi ultimi necessitano per adempiere i loro compiti di controllo, contabilità e sorveglianza.

⁴ Il segreto bancario, fiscale, statistico, delle revisioni o d'ufficio non può essere invocato per impedire il trattamento e la comunicazione dei dati personali e delle informazioni secondo il presente articolo.

³⁷ In vigore sino al 31 dic. 2022 (RU 2021 878 II cpv. 2; FF 2021 2515).

³⁸ Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 2020 (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione contro la disoccupazione, multe disciplinari), in vigore dal 19 dic. 2020 al 31 dic. 2031 (RU 2020 5821; FF 2020 7713).

³⁹ RS 831.10

⁴⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 18 dic. 2021 al 31 dic. 2031 (RU 2021 878; FF 2021 2515).

Art. 12^{b41} Provvedimenti nel settore dello sport: contributi a fondo perso per club degli sport di squadra di livello professionistico e semiprofessionistico

¹ a ⁴ ...

⁵ ...⁴²

⁶ e ⁷ ...

⁸ Se le condizioni di cui al capoverso 6 lettera a o d oppure l'obbligo di cui al capoverso 7 primo periodo non sono osservati, la restituzione dei contributi è retta dalla legge del 5 ottobre 1990⁴³ sui sussidi. Se le condizioni di cui al capoverso 6 lettera b o c non sono osservate, il club è tenuto a restituire quanto eccede il 50 per cento delle entrate non realizzate dalla biglietteria secondo il capoverso 4.⁴⁴

⁹ ...⁴⁵

Art. 13⁴⁶

Art. 14⁴⁷

Art. 15⁴⁸

Art. 16⁴⁹

⁴¹ Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 2020 (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione contro la disoccupazione, multe disciplinari), in vigore dal 19 dic. 2020 al 31 dic. 2021, cpv. 1-4, 6 e 7 prorogati sino al 30 giu. 2022 (RU **2020** 5821; **2021** 878 II cpv. 1; FF **2020** 7713; **2021** 2515).

⁴² Abrogato dal n. I della LF del 19 mar. 2021 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi), con effetto dal 1° gen. 2021 (RU **2021** 153; FF **2021** 285).

⁴³ RS **616.1**

⁴⁴ Nuovo testo giusta il I della LF del 18 giu. 2021 (Indennità per perdita di guadagno, sport e limitazioni della capienza (RU **2021** 354; FF **2021** 1093). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 18 dic. 2021 al 31 dic. 2027 (RU **2021** 878; FF **2021** 2515).

⁴⁵ Introdotto n. I della LF del 19 mar. 2021 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi), in vigore dal 1° gen. 2021 al 31 dic. 2021 (RU **2021** 153; FF **2021** 285).

⁴⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 2020 (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione contro la disoccupazione, multe disciplinari), in vigore dal 19 dic. 2020 al 31 dic. 2021, prorogato sino al 30 giu. 2022 (RU **2020** 5821; **2021** 878 II cpv. 1; FF **2020** 7713; **2021** 2515).

⁴⁷ In vigore sino al 31 dic. 2021 (art. 21 cpv. 2).

⁴⁸ In vigore sino al 31 dic. 2022 (art. 21 cpv. 11).

⁴⁹ In vigore sino al 31 dic. 2021 (art. 21 cpv. 2).

Art. 17 Provvedimenti nel settore dell'assicurazione contro la disoccupazione

¹ Il Consiglio federale può emanare disposizioni che derogano alla legge del 25 giugno 1982⁵⁰ sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) con riguardo a:

- a.⁵¹ il diritto all'indennità per lavoro ridotto dei formatori professionali che si occupano di apprendisti e il versamento di tale indennità;
- b.⁵² la non considerazione dei periodi di conteggio a partire dal 1° marzo 2020 nei quali la perdita di lavoro è ammontata a oltre l'85 per cento dell'orario normale di lavoro dell'azienda (art. 35 cpv. 1^{bis} LADI);
- c.⁵³ il prolungamento del termine quadro per la riscossione della prestazione e per il periodo di contribuzione degli assicurati che, tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020, hanno avuto diritto a un massimo di 120 indennità giornaliere supplementari;
- d.⁵⁴ ...
- e.⁵⁵ ...
- f. e g.⁵⁶...
- h.⁵⁷ ...

² A tutte le persone aventi diritto all'indennità secondo la LADI è riconosciuto per i periodi di controllo di marzo, aprile e maggio 2021 un massimo di 66 indennità giornaliere supplementari. Queste indennità non sono computate nell'attuale numero massimo di indennità giornaliere di cui all'articolo 27 LADI.⁵⁸

⁵⁰ RS 837.0

⁵¹ In vigore sino al 31 dic. 2023 (art. 21 cpv. 7).

⁵² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 2020 (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione contro la disoccupazione, multe disciplinari), in vigore dal 1° set. 2020 al 31 dic. 2023 (RU 2020 5821; FF 2020 7713).

⁵³ In vigore sino al 31 dic. 2023 (art. 21 cpv. 7).

⁵⁴ In vigore sino al 31 dic. 2022 (RU 2021 878 II cpv. 2; FF 2021 2515).

⁵⁵ In vigore sino al 31 dic. 2022 (RU 2021 878 II cpv. 2; FF 2021 2515).

⁵⁶ Introdotta dal n. I della LF del 18 dic. 2020 (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione contro la disoccupazione, multe disciplinari), in vigore dal 19 dic. 2020 al 31 dic. 2021, prorogato sino al 31 dic. 2022 (RU 2020 5821; 2021 878 II cpv. 2; FF 2020 7713; 2021 2515).

⁵⁷ Introdotta dal n. I della LF del 19 mar. 2021 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi), in vigore dal 20 mar. 2021 al 31 dic. 2022 (RU 2021 153; FF 2021 285).

⁵⁸ Introdotta dal n. I della LF del 19 mar. 2021 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi), in vigore dal 20 mar. 2021 al 31 dic. 2023 (RU 2021 153; FF 2021 285).

³ Per gli assicurati che hanno diritto alle indennità giornaliere supplementari di cui al capoverso 2, il termine quadro per la riscossione della prestazione è prolungato della durata corrispondente al periodo di riscossione delle indennità giornaliere supplementari. Il termine quadro per il periodo di contribuzione è prolungato all'occorrenza della stessa durata.⁵⁹

Art. 17a⁶⁰

Art. 17b⁶¹

Art. 17c⁶²

Art. 17d⁶³

Art. 18⁶⁴

Art. 19⁶⁵ Esecuzione

¹ Il Consiglio federale disciplina l'esecuzione dei provvedimenti previsti dalla presente legge.

² Il Consiglio federale disciplina il conteggio, la gestione e l'esecuzione delle pretese dei Cantoni alla partecipazione della Confederazione a provvedimenti per i casi di rigore per gli anni 2020, 2021 e 2022 conformemente all'articolo 12.⁶⁶

⁵⁹ Introdotta dal n. I della LF del 19 mar. 2021 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi), in vigore dal 20 mar. 2021 al 31 dic. 2021, prorogato sino al 31 dic. 2023 (RU **2021** 153; FF **2021** 285).

⁶⁰ Introdotta dal n. I della LF del 18 dic. 2020 (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione contro la disoccupazione, multe disciplinari), in vigore dal 1° dic. 2020 al 31 dic. 2022 (RU **2020** 5821; **2021** 153, 354, 878 II cpv. 2; FF **2020** 7713; **2021** 285, 1093, 2515). Correzione della Commissione di redazione dell'AF del 25 ago. 2021, pubblicata il 2 set. 2021 (RU **2021** 527).

⁶¹ Introdotta dal n. I della LF del 19 mar. 2021 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi) (RU **2021** 153; FF **2021** 285). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 18 dic. 2021 al 31 dic. 2022 (RU **2021** 878; FF **2021** 2515).

⁶² Introdotta dal n. I della LF del 19 mar. 2021 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi), in vigore dal 20 mar. 2021 al 31 dic. 2022 (RU **2021** 153; FF **2021** 285).

⁶³ Introdotta dal n. I della LF del 19 mar. 2021 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi), in vigore dal 20 mar. 2021 al 31 dic. 2021, prorogato sino al 31 dic. 2022 (RU **2021** 153, 878 II cpv. 2; FF **2021** 285, 2515).

⁶⁴ In vigore sino al 31 dic. 2021 (art. 21 cpv. 2).

⁶⁵ In vigore sino al 31 dic. 2031 (RU **2021** 878 II cpv. 3; FF **2021** 2515).

⁶⁶ Introdotta dal n. I della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 18 dic. 2021 al 31 dic. 2031 (RU **2021** 878; FF **2021** 2515).

Art. 19a⁶⁷**Art. 20** Modifica di un altro atto normativo...⁶⁸**Art. 21** Referendum, entrata in vigore e durata di validità

¹ La presente legge è dichiarata urgente (art. 165 cpv. 1 Cost.). Sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. b Cost.).

² Fatti salvi i capoversi 3–5, entra in vigore il 26 settembre 2020 con effetto sino al 31 dicembre 2021.

³ L'articolo 15 entra retroattivamente in vigore il 17 settembre 2020.

⁴ Gli articoli 1 e 17 lettere a–c hanno effetto sino al 31 dicembre 2022.

⁵ L'articolo 15 ha effetto sino al 30 giugno 2021.

⁶ La durata di validità dell'articolo 1 di cui al capoverso 4 è prorogata sino al 31 dicembre 2031.⁶⁹

⁷ La durata di validità degli articoli 17 lettere a e c di cui al capoverso 4 è prorogata sino al 31 dicembre 2023.⁷⁰

⁸ La durata di validità dell'articolo 9 lettera c è prorogata sino al 31 dicembre 2031.⁷¹

⁹ In deroga al capoverso 2, l'articolo 17 lettera e entra retroattivamente in vigore il 1° settembre 2020 con effetto sino al 31 dicembre 2021.⁷²

¹⁰ La durata di validità dell'articolo 15 di cui al capoverso 5 è prorogata sino al 31 dicembre 2021.⁷³

¹¹ La durata di validità dell'articolo 15 di cui al capoverso 10 è prorogata sino al 31 dicembre 2022.⁷⁴

⁶⁷ Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 18 dic. 2021 al 31 dic. 2022 (RU **2021** 878; FF **2021** 2515).

⁶⁸ La mod. può essere consultata alla RU **2020** 3835.

⁶⁹ Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 2020 (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione contro la disoccupazione, multe disciplinari), in vigore dal 19 dic. 2020 (RU **2020** 5821; **2021** 924; FF **2020** 7713).

⁷⁰ Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 2020 (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione contro la disoccupazione, multe disciplinari), in vigore dal 19 dic. 2020 (RU **2020** 5821; **2021** 924; FF **2020** 7713).

⁷¹ Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 2020 (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione contro la disoccupazione, multe disciplinari), in vigore dal 19 dic. 2020 (RU **2020** 5821; **2021** 924; FF **2020** 7713).

⁷² Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 2020 (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione contro la disoccupazione, multe disciplinari), in vigore dal 19 dic. 2020 (RU **2020** 5821; FF **2020** 7713).

⁷³ Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 2021 (Indennità per perdita di guadagno, sport e limitazioni della capienza), in vigore dal 19 giu. 2021 (RU **2021** 354; FF **2021** 1093).

⁷⁴ Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 18 dic. 2021 (RU **2021** 878; FF **2021** 2515).

